

La prevenzione

Obbligo a doppia rilevanza

La violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette può avere anche ricadute penalistiche se la condotta presenta indici sintomatici dell'elemento soggettivo del dolo

La giurisprudenza

La giurisprudenza ammette la configurabilità del reato con dolo eventuale anche omissivo. L'omessa "sos" in presenza di operazioni chiaramente sospette è stata intesa come implicita accettazione del rischio.

La mancata segnalazione può diventare concorso nel reato di riciclaggio

La sanzioni

Valerio Vallefucio

Il rapporto tra normativa antiriciclaggio e legge penale nella omessa segnalazione di operazione sospetta è un passaggio molto delicato del sistema di prevenzione. Il dlgs 231/2007 impone ai soggetti obbligati di inviare senza ritardo alla Uif una "sos" quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. La violazione è punita sanzione amministrativa pecunia-

ria, salvo che il fatto costituisca reato.

Come osservato dalla Gdf, la norma contiene una clausola di salvaguardia penale rispondente a un duplice fine: assicurare piena tutela ai beni giuridici della prevenzione antiriciclaggio, e salvaguardare il principio di proporzionalità della sanzione scongiurando il rischio di duplicazione.

La violazione dell'obbligo antiriciclaggio può avere immediate ricadute penalistiche come indice sintomatico dell'elemento soggettivo di riciclaggio. Il reato può essere anche omissivo, pertanto non è possibile escludere che chi omette la "sos" possa incappare nell'accusa di riciclaggio. La giurisprudenza è ormai univocamente orientata ad ammettere la configurabilità del riciclaggio anche con dolo eventuale (Cass. 29452/2013; 9472/2016), casistica in cui il soggetto preposto alla vigilan-

za è stato condannato per concorso. L'omessa segnalazione pur in presenza di operazioni chiaramente sospette è stata intesa come indice dell'elemento soggettivo, cioè accettazione del rischio. La Gdf ha osservato che «relativamente alla possibilità di contestare i delitti di riciclaggio/autoriciclaggio in presenza di mancata segnalazione di operazioni sospette, è pacifico ritenere come la mera condotta omissiva non possa costituire automatica integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa. Ciononostante, tale condotta potrà essere valorizzata unitamente ad altri elementi emersi nel corso dell'attività di indagine, per corroborare l'elemento soggettivo del reato». Già in passato la Gdf aveva sottolineato che il discrimine tra sanzione amministrativa e violazione penale deve essere ricercato nella valutazione dell'elemento soggettivo. Perché l'omessa segnalazione assuma rilievo penale è necessaria la presenza del dolo eventuale, per la cui sussistenza, secondo l'insegnamento della Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 26/11/2009, n. 12433) non è sufficiente un semplice motivo di sospetto (rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse) ma occorre una situazione fattuale di significato inequivoco, che imponga all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere il reato e il non agire. A ciò si aggiunga, che poiché il soggetto obbligato ha delle specifiche competenze in materia derivanti, per es., dalla posizione ricoperta, l'omessa segnalazione può anche venire in rilievo come specifica circostanza aggravante del reato di riciclaggio o di autoriciclaggio.